

COMUNE DI FIANO ROMANO (Roma)

AMPLIAMENTO ATTIVITA' ARTIGIANALE
ART. 8 - DPR 160/2010
INQUADRAMENTO URBANISTICO



La Proprietà

Geom. Mario Turchetti

COMUNE DI FIANO ROMANO (ROMA)

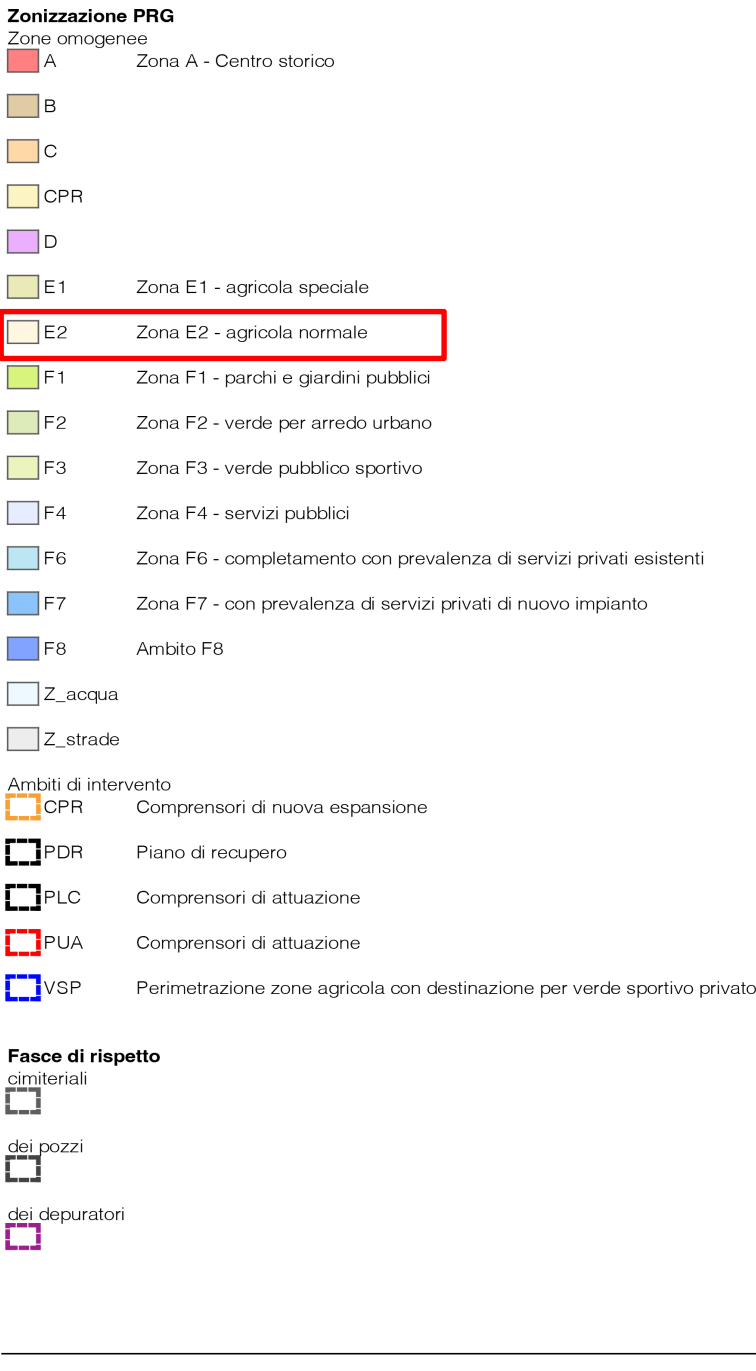
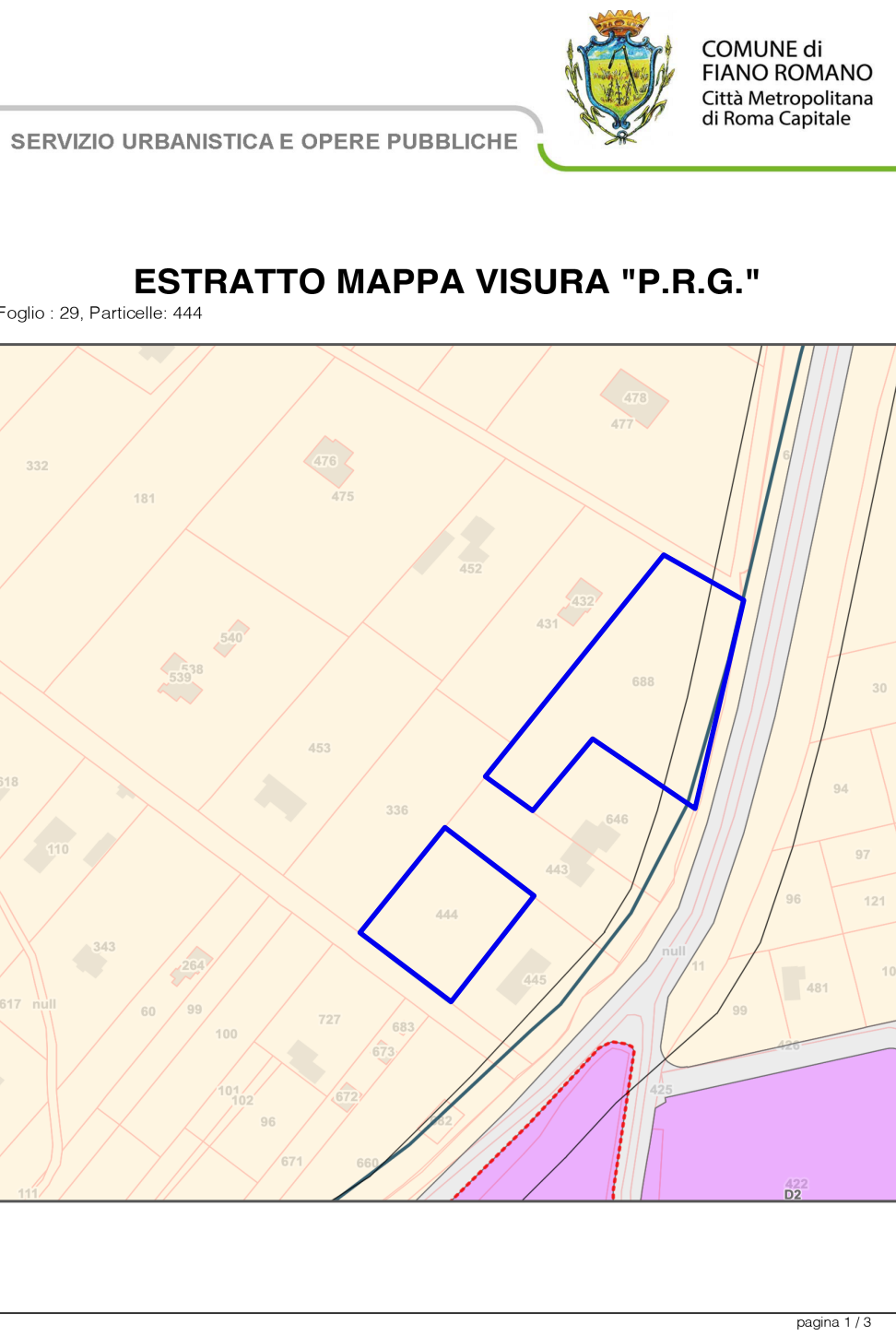
DATA 15.04.2025
MARIO TURCHETTI GEOMETRA
VIA PALMIRO Togliatti, 110 - 00065 FIANO ROMANO - ROMA
PHONE: + 39 07 65 38 98 64
E-MAIL: geom.marioturchetti@gmail.com

	MARIO TURCHETTI GEOMETRA
DL	MARIO TURCHETTI GEOMETRA



Tavola 2

INQUADRAMENTO URBANISTICO ANTE OPERAM

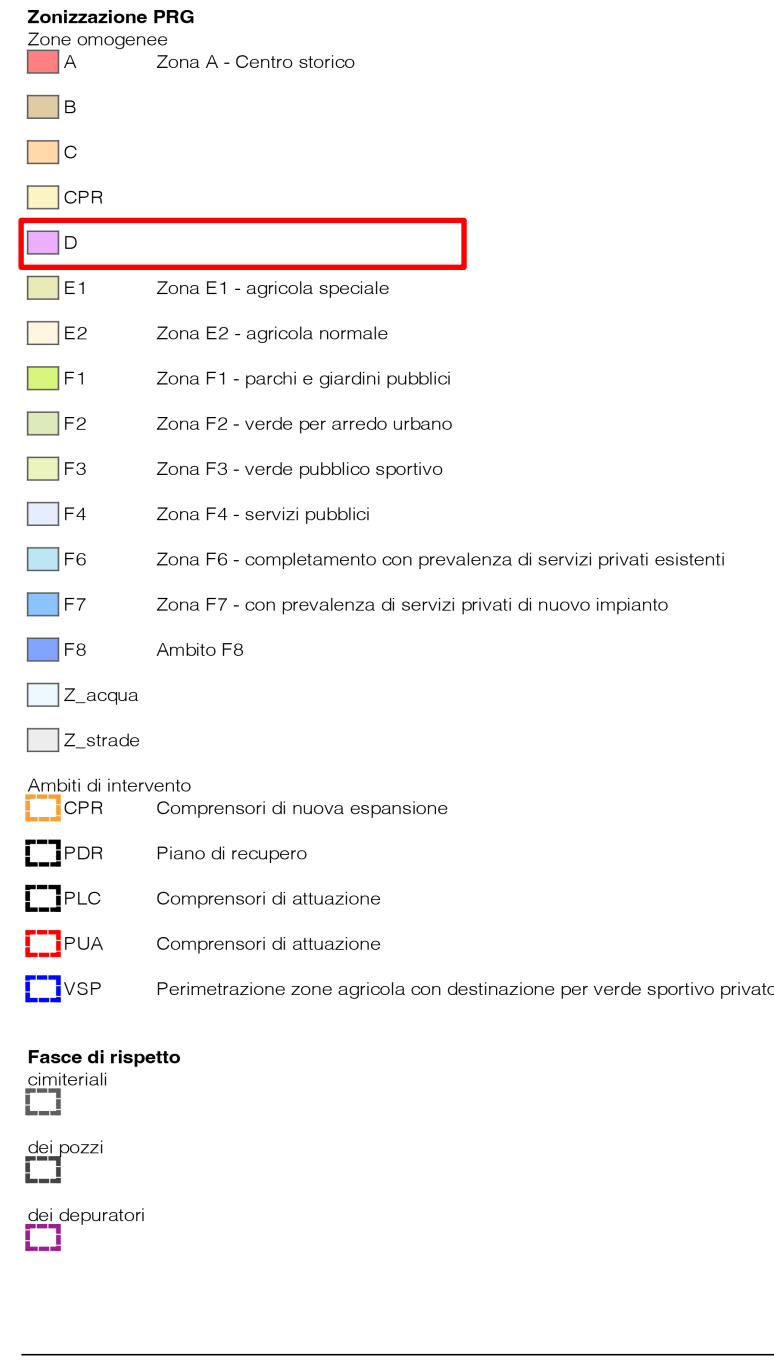
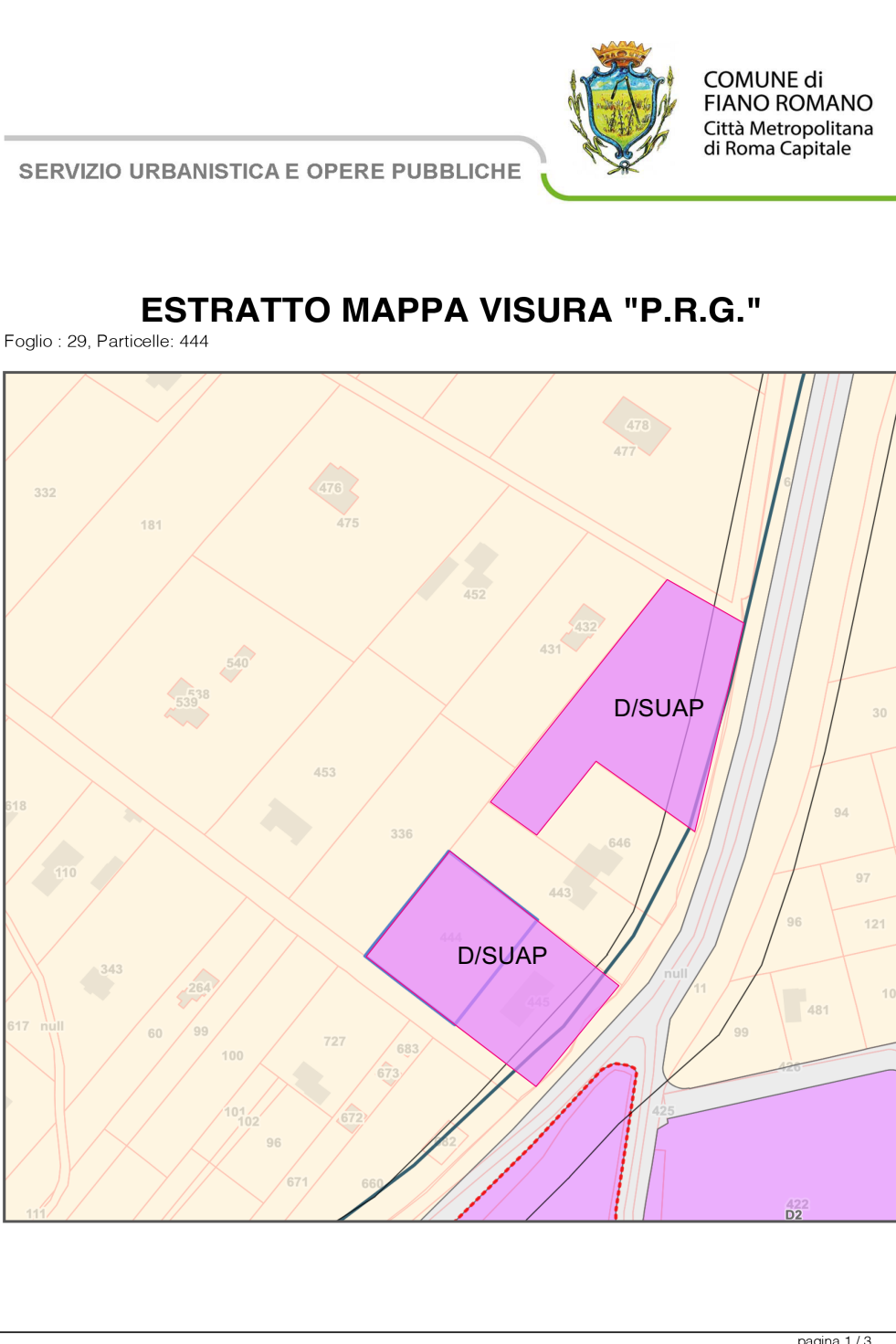


Art. 38 - Zone agricole - Norme generali.4

Art. 38 - Zone agricole - Norme generali.4
Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura e delle attività strettamente connesse con la stessa.

4 *Prevale, per le zone E (agricole) la disciplina degli artt. da 54 a 58 del Titolo IV, Capo II della LR 38/1999*

INQUADRAMENTO URBANISTICO POST OPERAM



Art. 37 bis - Zone (D/SUAP) per attività produttive insediate ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010

1. Si tratta di zone interessate da procedimenti riguardanti l'insediamento di attività produttive, in variante puntuale al PRG, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e ss.mm.ii.

2. La disciplina edilizia e urbanistica da applicare in queste zone è quella prevista dal progetto approvato con conferenza di servizi di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ratificato con deliberazione di consiglio comunale.

3. Qualora gli interventi in variante al PRG prevedano un incremento di valore degli immobili, tenuto conto della natura derogatoria dell'art. 8 del DPR 160/2010, trova applicazione l'art. 16 comma 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001 nel calcolo del contributo di costruzione, il quale sarà determinato dal Comune, per la parte relativa a detta valorizzazione, in misura pari al 50% del maggior valore generato dalla variante.

4. Gli interventi in variante al PRG, nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. La monetizzazione degli standard è consentita qualora l'estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia inferiore a 500 mq ovvero sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici. In tal caso l'importo della monetizzazione va calcolato con le modalità previste dalla Del. C.C. n. 64 del 25/10/2012.

5. È fatta salva l'esecuzione, successivamente all'insediamento delle attività produttive in variante puntuale al PRG, di interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e quelli di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi che non comportino incrementi della consistenza edilizia e mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti.